



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA



**SARDEGNA  
RICERCHE**

# Servizi di innovazione per il turismo

## BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI

### Bando pubblico





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

## Articolo 1

### Oggetto e finalità degli aiuti e risorse stanziare

1. Sardegna Ricerche, Agenzia Regionale per la ricerca e l'innovazione della Regione Autonoma della Sardegna, con delibera n. 12/062 del 2 dicembre 2014, ha approvato un programma di interventi per favorire l'acquisizione di servizi destinati all'introduzione di strumenti ICT e di servizi di innovazione nelle aziende del settore turistico.
2. Il bando cofinanzia: un Piano d'intervento contenente i servizi per l'implementazione di un sistema di strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali e, parallelamente, un Piano di potenziamento costituito da servizi di supporto all'innovazione organizzativa e all'innovazione di mercato.
3. La dotazione finanziaria del Bando ammonta a complessivi Euro 500.000 inclusi i costi di valutazione delle domande pervenute, a valere sui fondi dell'art. 26 della Legge Regionale. 24 dicembre 1998, n. 37. – Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio (Piano del Lavoro di Sardegna Ricerche).

## Articolo 2

### Riferimenti normativi

1. Gli aiuti di cui al presente Bando Pubblico vengono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
2. L'intervento fa riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:
  - Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata sulla G.U.U.E. del 30 dicembre 2006;
  - DPR 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013;



**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

- Art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005);
- L.R. 7 agosto 2007, n. 7 riguardante "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- Art. 26 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 - Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti beneficiari**

1. Sono soggetti beneficiari degli aiuti previsti nel presente Bando Pubblico le Micro, Piccole e Medie Imprese, individuate come tali in conformità a quanto definito dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, con unità operativa ubicata nel territorio della Regione Sardegna, operanti come attività prevalente nel seguente settore di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 - Alloggio ed alle sole Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

2. I Soggetti beneficiari devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di accesso e devono possedere alla stessa data i requisiti di P.M.I.

3. I Soggetti beneficiari sono ammissibili solo se dispongono di una struttura localizzata in Sardegna e attiva da almeno un anno.

4. Si intende convenzionalmente "attiva", la struttura che nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda, risulti aperta e con presenza di clienti.

5. I soggetti beneficiari devono avere una struttura ricettiva con un minimo di 50 posti letto. Tale limite può essere ridotto fino alla metà nel caso in cui la struttura abbia un periodo di apertura esteso a tutto l'anno.

6. I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione al bando devono sussistere in capo al beneficiario fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla scadenza dei termini per la rendicontazione delle spese e per i cinque anni successivi alla chiusura del servizio.

### **Articolo 4**

#### **Interventi agevolabili**

1. Il bando cofinanzia un Piano di intervento finalizzato all'implementazione di un sistema di strumenti gestionali informatici tra loro integrati per la gestione dei principali processi e attività aziendali e, a



**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

complemento dell'intervento precedente, un Piano di potenziamento con servizi di supporto all'innovazione organizzativa e all'innovazione di mercato.

Per poter accedere al solo cofinanziamento del Piano di potenziamento, le imprese devono, necessariamente, avere già implementato o avere in corso di implementazione strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali.

2. Il costo ammissibile per gli interventi previsti nei piani proposti è rappresentato esclusivamente dal corrispettivo dei servizi di consulenza forniti dai soggetti di cui al successivo art. 6 (Fornitori dei servizi). Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA e degli eventuali oneri contributivi.
3. Sono ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute per l'implementazione dei servizi a partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, in caso di richiesta di anticipazione, o dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.
4. Per essere ammissibili, i servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.
5. Dalle consulenze sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca o altri canoni connessi all'utilizzo del software.
6. Sono inoltre escluse le spese relative:
  - a. alla formazione del personale;
  - b. ad imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
  - c. a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
  - d. a servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
  - e. a servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
7. In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del Piano presentato e approvato e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

## Articolo 5

### Forma ed intensità dell'agevolazione

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta concessa con le intensità disciplinate dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 a seconda della natura dei servizi che compongono il Piano e in particolare:

- A. Per i servizi finalizzati all'implementazione di un sistema di strumenti gestionali informatici tra loro integrati per la gestione dei principali processi e attività aziendali (Piano di intervento): intensità dell'aiuto pari al 70% dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione finale dell'intervento.
- B. Per i servizi di supporto all'innovazione organizzativa e all'innovazione di mercato (Piano di potenziamento): intensità dell'aiuto pari al 50% dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione finale dell'intervento

I piani presentati devono rispettare i seguenti limiti:

- A. Il costo complessivo del Piano di intervento per strumenti ICT non potrà essere superiore a Euro 25.000,00.
- B. Il costo dei singoli servizi contenuti nel Piano di potenziamento deve rispettare i massimali di costo stabiliti nell'allegato C che contiene la lista dei servizi attivabili

Gli interventi dovranno avere una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi.

La dotazione finanziaria del bando è pari a Euro 500.000,00, inclusi i costi di valutazione delle domande pervenute.

## Articolo 6

### Fornitori dei servizi

1. L'impresa beneficiaria accede a prestazioni consulenziali mediante un rapporto diretto con i fornitori dei servizi individuati. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione dei Piani proposti. Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve dimostrare di avere esperienza nella tipologia di servizio erogata e autocertificarla indicando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti nell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente ai sensi del presente Bando.



**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

2. I fornitori dei servizi devono realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essi non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
3. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di beneficiari. Sono considerati fornitori dei servizi i professionisti soggetti al regime IVA ovvero a regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'art.27 D.L. 98/2011 ovvero società di consulenza, professionisti coinvolti a qualsiasi titolo nelle compagini societarie dei soggetti partecipanti al presente bando.
4. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere previamente autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell'ambito dell'azione prevista dal presente Bando declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
5. Il fornitore dei servizi, non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

## **Articolo 7**

### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare:
  - Domanda di accesso al programma "Servizi di innovazione per il turismo" in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante; (Allegato A)
  - Il Piano di intervento a supporto dell'adozione di strumenti ICT, redatto esclusivamente secondo le indicazioni di cui all'allegato B;
  - L'eventuale Piano di potenziamento a supporto della competitività, redatto esclusivamente secondo le indicazioni di cui all'allegato C,
  - Informativa sulla Privacy (Allegato D).
  - Dichiarazione PMI (Allegato E)
  - Curriculum vitae del fornitore di servizio;
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e completa degli allegati, va inserita in un unico plico recante la dicitura "Sardegna Ricerche – Servizi di innovazione per il turismo" e deve essere inviata esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

A. **Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale:** la documentazione completa in formato pdf, deve pervenire al seguente indirizzo: [protocollo@cert.sardegna.ricerche.it](mailto:protocollo@cert.sardegna.ricerche.it)

La trasmissione a mezzo PEC implica che il richiedente deve firmare con firma digitale (D.L. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) il file della domanda completa ed inviarlo come allegato all'indirizzo PEC sopra indicato. La e-mail, deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "*Domanda di accesso - bando Servizi di innovazione per il turismo*".

B. **Posta Elettronica Certificata (PEC) senza firma digitale:** la documentazione completa dovrà essere stampata, firmato dal Legale rappresentante (allegando copia del documento di identità) nelle dichiarazioni e nei documenti che prevedono la sottoscrizione del richiedente, scannerizzati e inviati al seguente indirizzo: [protocollo@cert.sardegna.ricerche.it](mailto:protocollo@cert.sardegna.ricerche.it). La e-mail, deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "*Domanda di accesso - bando Servizi di innovazione per il turismo*".

C. **Posta raccomandata A/R** indirizzata a: Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 - 09123 Cagliari, riportante sul plico la dicitura: "Domanda di accesso - bando Servizi di innovazione per il turismo".

D. **Presentazione a mano** Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche.

*L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche (sede di Cagliari in Via Palabanda, 9) è il seguente:*

*Lunedì e Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00*

*Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00*

3. Le domande dovranno pervenire entro il termine del 31 Dicembre 2015.

4. Non vengono considerate valide:

- le domande non sottoscritte con le firme autografe e autocertificate allegando la copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate incomplete;

5. Le domande dovranno comunque pervenire entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza di cui al precedente comma 3.

6. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o per la dispersione di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del proponente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore

7. Sardegna Ricerche comunica al proponente l'inammissibilità per l'insussistenza dei requisiti previsti, l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni necessarie alla verifica di ammissibilità ovvero l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

### Articolo 8

#### Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di accesso agli aiuti, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, verranno sottoposte ad un esame istruttorio, volto alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti di cui all'art. 3 del Bando ed alla verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata.
2. Qualora la domanda inviata a Sardegna Ricerche sia priva di elementi essenziali, ai fini della valutazione, non sarà considerata valida e saranno specificate le ragioni dell'inammissibilità. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, Sardegna Ricerche, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione, con specifica nota. Il richiedente è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e Sardegna Ricerche ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'interessato.

### Articolo 9

#### Valutazione tecnica dei Piani di intervento e dei Piani di potenziamento.

1. Le domande che hanno superato positivamente la verifica di ammissibilità, sono valutate da una Commissione Tecnica di Valutazione, aventi adeguate competenze professionali e nominata dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche. La Commissione procede ad una valutazione di merito sui contenuti dei Piani proposti formulando un giudizio "qualitativo" che comporta l'attribuzione di un punteggio numerico assegnato sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:

<i>I criteri utilizzati per la valutazione dei piani sono:</i> <b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
Qualità dei Piani. <i>Saranno valutati la qualità, la chiarezza, la definizione e quantificazione degli obiettivi dei Piani presentati. Per quanto attiene al piano di intervento ICT, sarà inoltre valutata la coerenza dei servizi/moduli gestionali da implementare rispetto alle caratteristiche aziendali e ai mercati di riferimento. Per quanto attiene al piano di potenziamento si valuterà anche la coerenza degli interventi rispetto alle caratteristiche e ai mercati di riferimento delle strutture</i>	Max. 50 punti
Congruità costi. <i>Sarà valutata la congruità dei costi rispetto alle attività previste e il livello di realizzabilità dell'intervento misurato anche in relazione alla complementarità delle fasi in cui l'intervento si sviluppa</i>	Max. 20 punti
Esperienza del fornitore di servizi. <i>Sarà valutata l'esperienza dei fornitori di servizi</i>	Max. 20 punti
Sensibilità delle imprese nei confronti delle tematiche ambientali. <i>Sarà valutato il possesso di certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività aziendali</i>	Max. 5 punti
Grado di efficacia del principio di pari opportunità e non discriminazione riferito alla percentuale di personale femminile direttamente impiegato per la realizzazione dei Piani.	Max. 5 punti





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

2. La valutazione delle domande si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente i Piani che raggiungeranno un punteggio pari ad almeno 60/100 saranno ammissibili agli aiuti, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La valutazione negativa del Piano di intervento (strumenti ICT) non consente di procedere alla valutazione dell'eventuale Piano di potenziamento.

In sede di valutazione la Commissione può:

- Richiedere al proponente integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata
- Avvalersi del parere di esperti qualora la valutazione richieda specifiche competenze tecniche
- Rimodulare il costo dei servizi richiesti considerati non congrui.

I servizi previsti nei Piani proposti devono per essere ammessi a cofinanziamento devono:

- Essere realizzati da fornitori di servizi che abbiano maturato esperienze nella realizzazione dei servizi richiesti;
- prevedere la descrizione degli interventi e il costo massimo che rispetti le indicazioni per la predisposizione dei Piani di intervento (allegato B) e del Piano di potenziamento (allegato C).

## **Articolo 10**

### **Concessione delle agevolazioni e obblighi del beneficiario**

1. Sulla base delle risultanze della valutazione, il Direttore Generale di Sardegna Ricerche adotterà i provvedimenti di concessione provvisoria degli aiuti.
2. Gli Uffici di Sardegna Ricerche provvedono alla comunicazione di concessione provvisoria dell'aiuto, riferita al provvedimento di determinazione del Direttore Generale ovvero, qualora siano state richieste anticipazioni dell'importo dell'aiuto concesso, alla stipula di un apposito contratto che disciplini le garanzie da prestare e gli obblighi del beneficiario per l'avvio, l'esecuzione, la rendicontazione ed il controllo sul piano d'intervento realizzato.
3. Alle imprese ammesse agli aiuti verrà inviato, attraverso raccomandata A/R o tramite posta certificata, provvedimento di concessione provvisoria, che a seguito dell'istruttoria, potrà risultare ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di domanda. In tale caso sarà compito dell'impresa beneficiaria accettare espressamente entro 20 giorni, dalla data di ricevimento del suddetto documento, le modifiche proposte solo nel caso in cui non richieda l'anticipazione dell'importo e quindi non vi sia la stipula del contratto. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia agli aiuti e comporterà la revoca degli aiuti concessi.
4. La concessione provvisoria dell'aiuto comporterà per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca:

- a) ultimare l'iniziativa non prima di 12 mesi ed entro 24 mesi dalla data di concessione provvisoria dell'aiuto o di firma del contratto;
- b) apportare capitale, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno alla quota di investimento privato prevista;
- c) rispettare l'obbligo di Stabilità delle operazioni previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006: tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del aiuto finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- d) rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
- e) garantire il rispetto della normativa antimafia;
- f) garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio;
- g) rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate);
- h) rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente con la dicitura "Spesa rendicontata nell'ambito del bando "Servizi di innovazione per il turismo" nonché dalla documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'intervento;
- i) garantire che le spese rendicontate siano reali e che i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'intervento;
- j) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- k) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. 1828/06 relative agli interventi informativi e pubblicitari concernenti le operazioni cofinanziate;
- l) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- m) dare immediata comunicazione a Sardegna Ricerche della volontà di rinuncia al aiuto mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC: protocollo@cert.sardegna.com
- n) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma cofinanziato;





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

- o) comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte di Sardegna Ricerche, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% del costo, senza modificarne l'importo complessivo;
- p) comunicare a Sardegna Ricerche, alla conclusione dell'intervento il grado di conseguimento degli obiettivi fissati quantificando, tra l'altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatto previsti;
- q) garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- r) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- s) restituire i contributi erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell'intervento;
- t) comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
- u) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro.

## **Articolo 11**

### **Erogazione delle agevolazioni**

1. Entro 30 giorni dalla data per la conclusione delle attività indicate nei Piani, l'impresa deve richiedere l'erogazione dell'aiuto con la presentazione della domanda di erogazione dell'aiuto a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 09124 (CA), riportante la dicitura: "Sardegna Ricerche, Ufficio REA – Servizi di innovazione per il turismo – domanda di erogazione dell'aiuto".
2. Il beneficiario deve allegare alla domanda di erogazione dell'aiuto i seguenti documenti:
  - relazione tecnica finale del Piano d'intervento e dell'eventuale Piano di potenziamento contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei piani approvati. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto elettronico (CD-ROM);
  - fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti (potranno essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute dalla data successiva alla firma del contratto o di emanazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto);





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: "Spesa rendicontata nell'ambito del bando "Servizi di innovazione per il turismo" CUP XXXXXXXXXX

In alternativa all'invio postale, la domanda di erogazione dell'aiuto e la documentazione ad essa allegata potrà essere consegnata a mano all'ufficio di Protocollo di Sardegna Ricerche (Sede di Cagliari in Via Palabanda, 9).

3. Sardegna Ricerche erogherà l'aiuto all'impresa sulla base della documentazione tecnica provante la conclusione delle attività svolte e la documentazione amministrativo-contabile di spesa attestante i costi sostenuti e verificata la regolarità contributiva aziendale (DURC).
4. La domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa dovrà essere sottoscritta.
5. Qualora il piano di intervento o il Piano di potenziamento sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del Piano di intervento o del Piano di potenziamento e all'eventuale riduzione dell'agevolazione ovvero al mancato riconoscimento dell'aiuto ove risultassero profondamente modificati i presupposti del piano approvato.
6. L'aiuto viene erogato da Sardegna Ricerche ai beneficiari dietro verifica della regolarità contributiva, secondo le due seguenti modalità:

a) Anticipazione fino al 80% dell'importo dell'aiuto concesso:

- stipula del contratto di concessione dell'aiuto, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta;
- saldo dell'aiuto complessivo concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale.

La garanzia fideiussoria avrà una durata pari alla durata dei Piani presentati, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte.

Sardegna Ricerche autorizza lo svincolo della garanzia fideiussoria al ricevimento e alla verifica positiva della rendicontazione finale presentata dal beneficiario, per un importo totale pari al costo complessivo dei Piani approvati.

b) Erogazione dell'aiuto in un'unica soluzione:

- I beneficiari possono richiedere l'erogazione in un'unica soluzione a seguito della presentazione della relazione tecnica finale e della rendicontazione della spesa. L'aiuto sarà erogato ai beneficiari sulla base del provvedimento di delibera di finanziamento dei Piani da parte del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, a seguito della positiva verifica tecnica del Piano di intervento e del Piano di potenziamento e della positiva verifica amministrativa della rendicontazione della spesa.

Il provvedimento di erogazione dell'aiuto specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti nei piani approvati e rendicontati dal richiedente.





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

7. La verifica dei Piani prevede:

- verifica tecnica
- verifica amministrativa

La *verifica tecnica* consiste in un controllo della realizzazione dei piani approvati. La verifica sarà completata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa.

La *verifica amministrativa* consiste nella verifica della validità della documentazione di spesa presentata. La verifica amministrativa sarà completata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa.

8. E' considerata valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
9. La documentazione di spesa per le erogazioni dell'aiuto dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autenticata.
10. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere.
11. Ai fini dell'erogazione a saldo, Sardegna Ricerche esaminerà tale rendicontazione e verificherà, con un giudizio di congruità e di pertinenza delle spese evidenziate, le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto ai piani approvati.
12. Sardegna Ricerche emanerà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica tecnica e amministrativa, il provvedimento di erogazione dell'aiuto con atto di determinazione del Direttore Generale e lo trasmetterà al beneficiario.

## **Articolo 12**

### **Variazioni progettuali e proroghe**

1. Sardegna Ricerche può accordare delle variazioni progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 10, lettera o, del presente Bando e concedere, con atto di determinazione del Direttore Generale, delle proroghe di ulteriori tre mesi, rispetto al periodo previsto per la realizzazione dei Piani approvati e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata.
2. L'impresa che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori indicata nei Piani approvati.



**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

### **Articolo 13**

#### **Revoca delle agevolazioni**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle regole previste dal presente Bando e dal provvedimento di concessione provvisoria o dal contratto, o l'eventuale difformità dell'intervento realizzato rispetto all'intervento agevolato, determinerà la revoca dell'aiuto da parte di Sardegna Ricerche, e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, se è già stato anticipato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. In ogni caso Sardegna Ricerche dispone la revoca totale delle agevolazioni quando:
  - a. il beneficiario non rispetti i requisiti e gli obblighi dei soggetti beneficiari, previsti dal presente Bando e dalla normativa di riferimento.
  - b. il beneficiario non destini gli aiuti agli scopi indicati nella domanda;
  - c. il beneficiario rilasci notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
  - d. il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispettino gli obblighi assunti verso Sardegna Ricerche.
3. In caso di revoca totale degli aiuti, il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare dell'aiuto ricevuto, maggiorato degli interessi legali.
4. In caso di revoca parziale degli aiuti, Sardegna Ricerche provvede al calcolo proporzionale dell'importo dell'aiuto concesso e il beneficiario deve restituire la quota proporzionale dell'aiuto eventualmente percepito indebitamente, maggiorato degli interessi legali.

### **Articolo 14**

#### **Cause di esclusione**

Sono causa di esclusione dagli interventi previsti dal presente Bando:

- A. le proposte di partecipazione provenienti da soggetti considerati non ammissibili o che:
  - siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
  - siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
  - abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione che concede gli aiuti;





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

- non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
  - siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
  - a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.
- B. le proposte non sottoscritte, incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni stabilite nel Bando;
- C. le attività già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.
- D. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al presente Bando:
- i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio dei Piani;
  - i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;
  - i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Clausola Deggendorf)";

## **Articolo 15**

### **Monitoraggio e controlli**

Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dell'intervento, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L'attività mira ad accertare la corretta realizzazione dei Piani approvati, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle presenti disposizioni.

Sardegna Ricerche di propria iniziativa o su indicazione degli organi competenti, effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dalle imprese.





**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA**

Per i cinque anni successivi alla data di completamento dei Piani, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, Sardegna Ricerche, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari degli aiuti, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

#### **Articolo 16**

#### **Responsabile unico del procedimento**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sabrina Orrù.

#### **Articolo 17**

#### **Durata del regime**

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31/12/2020 fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea relativamente alle scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento.

#### **Articolo 18**

#### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia ai Reg. (UE) n. 651/2014.

#### **Articolo 19**

#### **Riservatezza**

Per poter accedere agli aiuti previsti dal presente Bando Pubblico è necessario autorizzare Sardegna Ricerche al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue modifiche ed integrazioni) dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività connesse agli interventi per cui è richiesto l'aiuto. Tale trattamento, da autorizzare espressamente compilando il modulo di cui all'Allegato D, è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di inammissibilità della domanda di concessione dell'aiuto.

